

# FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di  
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

## CONTO DEPOSITO YOUNANKING - Clienti Consumatori -

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it). E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065

### CHE COS'È IL CONTO DI DEPOSITO

Il conto di deposito è un deposito a risparmio, non rappresentato da un libretto, mediante il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti e prelievi nei limiti del saldo disponibile), corrispondendo gli interessi pattuiti e maturati.

Il Conto Deposito YouBanking è a tempo indeterminato e consente:

- versamenti (senza alcun minimo iniziale) in contanti, con assegni bancari, con assegni circolari e tramite bonifico Italia in euro da conto corrente di qualsiasi banca;
- prelievi in contanti, con assegni circolari e tramite bonifico Italia in euro verso una lista di massimo cinque conti correnti predefiniti di cui sia intestatario o cointestatario almeno uno degli intestatari del conto di deposito.

Il Conto Deposito YouBanking è riservato esclusivamente alla sottoscrizione online da parte di nuovi clienti privati<sup>1</sup>.

A valere sul saldo disponibile del Conto Deposito YouBanking sono addebitate le spese e le commissioni dovute alla banca in dipendenza dell'utilizzo del rapporto e quanto eventualmente dovuto per l'utilizzo dei "Servizi You".

Le somme depositate sul Conto Deposito YouBanking sono remunerate al tasso base. Rispettando l'importo minimo previsto, il cliente può vincolare, in tutto o in parte, le somme depositate sul conto per 9, 12 o 18 mesi, al fine di ottenere tassi di remunerazione migliorativi e l'accredito immediato di una somma pari agli interessi che maturerebbero alla fine del periodo. Per mantenere inalterato il beneficio accumulato, occorre che gli importi rimangano vincolati fino al termine del periodo pattuito. In caso contrario, se il cliente svincola le somme prima del tempo concordato, le stesse, al netto dell'importo anticipato, sono remunerate al tasso base del Conto Deposito YouBanking tempo per tempo vigente dal momento del vincolo e gli interessi vengono liquidati secondo la periodicità prevista nelle condizioni economiche.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche ove contrattualmente previsto;
- rischio di controparte - cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o in parte, il saldo disponibile; per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it)), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

<sup>1</sup> Per nuovi clienti si intendono soggetti privati privi da sempre di rapporti di conto corrente aperti su qualsiasi banca dell'ex gruppo Banco Popolare o che comunque abbiano provveduto alla chiusura di tali rapporti entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla sottoscrizione del contratto..

Ai sensi dello Statuto del "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" sono esclusi dalla tutela:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici,
- i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013,
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-4 del codice penale,
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo,
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

La Direttiva Europea BRRD ("Bank Recovery and Resolution Directive", direttiva n. 2014/59/EU) e i relativi decreti attuativi (d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e 181) conferiscono, fra l'altro, strumenti e poteri che (nello specifico) Banca d'Italia può adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Dal 1° gennaio 2016, nei casi più gravi di crisi finanziaria di una banca, la BRRD prevede che possa essere applicata una procedura di salvataggio interno (*bail-in*) in base alla quale le perdite della banca vengono trasferite dapprima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori della banca, mediante riduzione o conversione in capitale di diritti degli azionisti o dei creditori. In ultima istanza possono essere coinvolti anche le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i

100.000,00 euro. Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)

CONDIZIONI ECONOMICHE		
<b>INTERESSI E SPESE*</b>	TASSO ANNUO BASE	0,0100 %
	RITENUTA FISCALE	pro tempore vigente
	SPESE PER ELABORAZIONE ED INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA CARTACEA	1,25 €
	SPESE PER ELABORAZ. ED INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €
	SPESE PER ELABORAZIONE ED INVIO TRASPARENZA IN FORMA CARTACEA <sup>2</sup>	1,25 €
	SPESE PER ELABORAZIONE ED INVIO TRASPARENZA IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €
	IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE	a carico cliente
<b>VALUTE ASSEgni (giorni lavorativi)</b>	ACCREDITO VERSAMENTO ASSEgni BANCARI ALTRE BANCHE	2
	ACCREDITO VERSAMENTO ASSEgni CIRCOLARI ALTRE BANCHE	1
<b>PARTICOLARITA'</b>	PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A CREDITO	annuale
	PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE E CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE	annuale
	FREQUENZA DI INVIO DELL'ESTRATTO CONTO	annuale
	FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI	annuale

<sup>2</sup> Le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 del TUB, ovvero le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, sono da ritenersi sempre gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

<b>DISPONIBILITA' ASSEGNI (giorni lavorativi)</b>	NUM. GIORNI DISPONIBILITA' VERS. NS. ASSEGNI ALTRI SPORTELLI	3
	NUM. GIORNI DISPONIBILITA' VERS. ASSEGNI BANCARI ALTRE BANCHE	3
	NUM. GIORNI DISPONIBILITA' PER VERS. ASS. CIRCOLARI ALTRE BANCHE	3

<b>INTERESSI ANTICIPATI SUGLI IMPORTI DEPOSITATI - TASSI ANNUI IN VIGORE FINO AL 30/06/2019</b>	IMPORTO MINIMO PER COSTITUZIONE DEL VINCOLO	5.000,00 €
	DURATA IN MESI	9
	TASSO	0,30 %
	DURATA IN MESI	12
	TASSO	0,30 %
	DURATA IN MESI	18
TASSO	0,30 %	

<b>SERVIZI YOU</b>	ATTIVAZIONE CARD DI SICUREZZA SERVIZI YOU (SE ATTIVATA)	0,00 €
	CANONE MENSILE SU OPZIONE "YOUALERT" (SE ATTIVATA)	0,00 €
	MANCATA RESTITUZ. CARD SICUREZZA SERVIZI YOU (SE ATTIVATA)	0,00 €
	ATTIVAZIONE TOKEN DI SICUREZZA SERVIZI YOU (SE ATTIVATA)	0,00 €

\* Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 se l'anno è bisestile).

\*\* Giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione decorsi i quali gli assegni bancari e circolari non possono più essere stornati da parte della banca, salvo casi di forza maggiore.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

1. Il Cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione in forma scritta, dal contratto di Conto di deposito, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto gli sia dovuto. È fatto salvo il diritto per la Banca di recedere dal contratto, dandone comunicazione con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto e, quanto agli effetti sulle somme "vincolate", si applica il disposto di cui all'art.3 del contratto ("Svincolo" delle somme).
2. Il saldo risultante a seguito della chiusura del conto è riconosciuto al Cliente con le modalità dallo stesso indicate.
3. Qualora la Banca receda dal contratto di conto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di cui al comma precedente.
4. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.
5. In deroga a quanto previsto nel secondo e nel quarto comma del presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti - comunicare alla banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano eseguiti purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
6. L'esecuzione degli ordini di cui ai commi precedenti è effettuata dalla Banca entro i limiti di capienza del conto.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 206 del 2005 ("Codice del Consumo") e pertanto, ai sensi della vigente normativa, al cliente qualificato come "Consumatore" spetta il diritto di recedere dalla presente Proposta, senza spese, nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto facendo seguire, entro tale termine, comunicazione di recesso mediante lettera raccomandata a.r., eventualmente preceduta da telegramma o messaggio telefax, purché confermati entro le 48 ore successive, indirizzata a:

Banco BPM S.p.A.

YouBanking – Via Per Vorno, 5/7 – 55060 Guamo – Capannori (LU).

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di richiesta, se effettuata in filiale. 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, se effettuata mediante lettera raccomandata a.r., eventualmente preceduta da telegramma o messaggio telefax, purché confermati entro le 48 ore successive, indirizzata a:

Banco BPM S.p.A.

YouBanking – Via Per Vorno, 5/7 – 55060 Guamo – Capannori (LU).

### **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;

- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Banco BPM S.p.A.

Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:

[www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:

[reclami@pec.bancobpm.it](mailto:reclami@pec.bancobpm.it)

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui il reclamo sia relativo a servizi di pagamento, la Banca è tenuta a rispondere entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;

- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro

contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché **il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore**. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento**.

## LEGENDA

<b>Consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione decorsi i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
<b>Frequenza di invio dell'estratto conto</b>	Indica la frequenza dell'invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.
<b>Non stornabilità</b>	Indica il numero di giorni successivi alla data dell'operazione decorsi i quali gli assegni negoziati non possono più essere stornati da parte della banca (salvo casi di impedimento forzoso).
<b>Opzione YouAlert</b>	Servizio che consente di richiedere e ricevere, sul proprio apparecchio di telefonia mobile e/o sulla propria casella di posta elettronica, informazioni relative alle movimentazioni e al saldo della carta.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul rapporto, che il cliente può utilizzare.
<b>Servizi You</b>	L'insieme dei servizi di phone banking (canale informativo/operativo via telefono) e di internet banking (canale informativo/operativo via internet).
<b>Spese per elaborazione ed invio estratto conto</b>	Spese per l'elaborazione produzione ed invio dell'estratto conto periodico, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
<b>Spese per elaborazione ed invio trasparenza</b>	Spese per l'elaborazione produzione ed invio delle comunicazioni inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
<b>Tasso annuo base</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate, che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
<b>Valuta sui prelievi</b>	Numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
<b>Valuta sui versamenti</b>	Numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.